# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ——

N. 579

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore MANARA

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994** 

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che ci accingiamo ad esporre, come modifica ed integrazione alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a cusa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è finalizzata ad un duplice scopo.

Il primo è che venga riconosciuto ed esteso l'indennizzo da parte dello Stato italiano anche a coloro che siano stati contagiati da emotrasfusioni praticate all'estero in seguito a trattamenti sanitari regolarmente autorizzati dal Servizio sanitario nazionale.

Il secondo obiettivo, che il presente disegno di legge si prefigge di raggiungere, è quello di trasferire l'assegno mensile di indennizzo ai familiari, unitamente all'assegno una tantum previsto in caso di morte della persona contagiata, così come contemplato dalla normativa attuale.

Il carattere migliorativo degli aspetti sociali e giuridici di questa proposta di legge, attraverso l'acquisizione degli obiettivi sopracitati, porterebbe ad eliminare diseguaglianze nel riconoscimento dello status di contagiato a cittadini italiani autorizzati a sottoporsi a trattamenti sanitari all'estero e quindi a garantire il diritto sociale all'indennizzo che lo Stato italiano ha recentemente sancito alle vittime del contagio trasfusionale. Il fatto poi che tale diritto all'indennizzo sia reversibilmente riconosciuto anche ai familiari sotto forma di assegno mensile, in caso di decesso della persona contagiata, così come si esprime il presente disegno di legge, rende la normativa più aderente alle esigenze economiche e sociali soprattutto di quei nuclei familiari in cui la persona contagiata poteva rappresentare l'unica fonte di reddito.

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole «a seguito di somministrazioni di sangue e suoi derivati» seguono le parole «sul territorio nazionale e all'estero, conseguentemente a trattamenti sanitari regolarmente autorizzati dal Servizio sanitario nazionale».

### Art. 2.

- 1. All'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la parola «non» è soppressa;
- b) al comma 3, le parole «in sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione»;
- c) al medesimo comma 3, le parole da «da erogare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. In tale caso, l'assegno di cui al comma 1 e l'indennizzo di cui al presente comma sono erogati ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro».